

Boero Bartolomeo S.p.A.

Relazione illustrativa degli Amministratori alla fusione per incorporazione ex art. 2505 Codice Civile della Società a responsabilità limitata Brignola S.r.l. (soggetta alla direzione e coordinamento dell'unico Socio Boero Bartolomeo S.p.A.) nella Società per Azioni Boero Bartolomeo S.p.A. redatta volontariamente seguendo lo Schema n. 1 dell'Allegato 3A del Regolamento Consob Emittenti n. 11971/1999 e successive modificazioni

1.a) Illustrazione dell'operazione e le motivazioni della stessa, con particolare riguardo agli obiettivi gestionali delle Società partecipanti alla fusione e ai programmi formulati per il loro conseguimento

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in data odierna per esaminare ed approvare il progetto di fusione per incorporazione di Brignola S.r.l. in Boero Bartolomeo S.p.A.

Tale progetto, il cui contenuto viene richiamato integralmente nella presente relazione, sarà depositato nei termini di legge al Registro delle Imprese, presso la sede delle Società interessate dalla fusione e trasmesso in formato elettronico a 1Info per lo stoccaggio e la diffusione al pubblico. Sarà inoltre consultabile sul sito internet dell'Emittente www.boerobartolomeo.it.

La fusione in oggetto segue la procedura semplificata disciplinata dall'articolo 2505 Codice Civile, in quanto incorporazione di società interamente posseduta ed in quanto non rientra nella fattispecie disciplinata dall'articolo 2501-*bis* del Codice Civile.

La fusione avverrà mediante incorporazione di Brignola S.r.l. in Boero Bartolomeo S.p.A. assumendo a riferimento i bilanci dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 di entrambe le Società partecipanti alla fusione.

Tenuto conto che l'intero Capitale Sociale dell'incorporanda è posseduto dall'incorporante e che tale possesso permarrà senza alcuna soluzione di continuità fino all'esito della fusione, non occorre procedere alla determinazione di alcun rapporto di cambio, né vi saranno conguagli in denaro di alcun genere.

Di conseguenza, l'incorporante non procederà ad alcun aumento del proprio Capitale Sociale e non vi sarà nessuna assegnazione di azioni dell'incorporante in sostituzione delle quote di partecipazione rappresentative dell'intero Capitale Sociale di Brignola S.r.l. che, pertanto, in esito alla Fusione, saranno annullate senza concambio.

L'incorporazione nella capogruppo Boero Bartolomeo S.p.A. della società Brignola S.r.l., società operativa nel settore Edilizia con i marchi BRIGNOLA e TORRE, risponde soltanto ad esigenze di razionalizzazione organizzativa ed ha la finalità di semplificare la struttura del Gruppo Boero, riducendo i costi di amministrazione e di gestione e realizzando, nel contempo, apprezzabili sinergie nel settore Edilizia in ambito logistico e commerciale.

Si precisa che lo Statuto sociale dell'incorporante non subirà modificazioni in dipendenza della presente operazione di fusione.

1.a.bis) in caso di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, illustrazione delle informazioni contenute nell'articolo 2501-bis, comma 3 del codice civile

Non applicabile.

1.b) ove la fusione comporti un concambio di titoli, i valori attribuiti alle Società interessate all'operazione ai fini della determinazione del rapporto di cambio, indicando l'eventuale esistenza di perizie

Non applicabile.

1.c.) il rapporto di cambio stabilito ed i criteri seguiti per la determinazione di tale rapporto, con particolare riguardo ad eventuali arrotondamenti che si siano resi necessari rispetto ai rapporti emergenti dal mero raffronto tra i valori attribuibili alle azioni delle Società interessate sulla base delle valutazioni citate al precedente punto

Non applicabile.

1.d) le modalità di assegnazione delle azioni della Società incorporante o di quella risultante dalla fusione e la data di godimento delle stesse

Non applicabile.

1.e) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle Società partecipanti alla fusione sono imputate, anche ai fini fiscali, al bilancio della Società incorporante o di quella risultante dalla fusione

Tutte le operazioni della Società incorporanda, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2501-ter, 1° comma, n. 6 e 2504-bis 3° comma Codice Civile, saranno imputate al bilancio della Società incorporante con decorrenza dal primo giorno dell'anno solare nel corso del quale avverrà l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 Codice Civile e dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali della fusione ai sensi dell'articolo 172, comma 9 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

Gli effetti reali della fusione decorreranno ai sensi dell'articolo 2504-bis 2° comma Codice Civile., dall'ultimo giorno dell'anno solare nel corso del quale avverrà l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 Codice Civile.

1.f) i riflessi tributari dell'operazione sulle Società partecipanti alla fusione

Ai sensi dell'art. 172 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, la fusione è un'operazione fiscalmente neutra ai fini delle Imposte sui Redditi.

Pertanto la fusione in oggetto non costituirà realizzo né distribuzione delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni della Società incorporata.

Inoltre, gli elementi patrimoniali già di pertinenza della Società incorporata ed iscritti, a seguito della fusione, nei conti della Società incorporante saranno valutati, sotto il profilo fiscale, in base all'ultimo valore fiscalmente riconosciuto in capo all'incorporata.

Infine nella determinazione del reddito della Società incorporante non si dovrà tener conto della differenza di fusione derivante dall'annullamento delle quote della Società incorporata.

Si precisa che nel patrimonio netto dell'incorporanda non sono iscritte riserve in sospensione di imposta, né riserve di tale natura sono state precedentemente imputate al Capitale Sociale della stessa e, pertanto, non si rendono applicabili alla fusione in oggetto le disposizioni dell'art. 172, comma 5, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Si segnala che l'incorporante e l'incorporanda partecipano, ai fini Ires, a partire dall'esercizio 2014 al regime della tassazione di gruppo di cui agli articoli da 117 a 129 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (cosiddetto consolidato fiscale nazionale o domestico) del Gruppo Boero Bartolomeo S.p.A., rispettivamente nella qualità di consolidante e consolidata.

All'esito della fusione in oggetto ed in considerazione della decorrenza degli effetti fiscali della stessa, l'opzione esercitata lo scorso anno da Boero Bartolomeo S.p.A. e Brignola S.r.l. per il regime di tassazione in oggetto verrà naturalmente meno con effetto fin dall'inizio del periodo di imposta in cui la presente fusione si perfezionerà, senza che, peraltro, ciò produca alcun effetto sostanziale di rilievo.

Il regime della tassazione di gruppo di cui agli articoli da 117 a 129 del Testo Unico Imposte sui Redditi (cosiddetto consolidato fiscale nazionale o domestico) del Gruppo Boero Bartolomeo S.p.A., comunque, proseguirà anche successivamente alla fusione in oggetto nei riguardi della consolidata Immobiliare Genova MolassanaNuova S.p.A., continuando Boero Bartolomeo S.p.A. ad assumere la qualifica di consolidante.

Ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera f), del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, i passaggi di beni in dipendenza dell'operazione di fusione in oggetto non sono considerati cessioni di beni ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto.

Ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera b), della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, l'operazione di fusione è soggetta ad Imposta di Registro in misura fissa.

1.g) le previsioni sulla composizione dell'azionariato rilevante nonché sull'assetto di controllo della Società risultante dalla fusione o della Società incorporante a seguito dell'operazione

L'operazione non comporta variazioni negli assetti proprietari e finanziari del Gruppo.

1.h) gli effetti della fusione sui patti parasociali, rilevanti ai sensi dell'art. 122 del Testo Unico, aventi ad oggetto le azioni delle Società partecipanti alla fusione, ove tali effetti siano comunicati dagli aderenti ai patti medesimi

Non applicabile

1.i) le valutazioni dell'organo amministrativo in ordine alla eventuale ricorrenza del diritto di recesso qualora l'operazione di fusione comporti l'esclusione dalla quotazione ai sensi dell'art. 2437-quinquies del codice civile

Non applicabile.

1.l) nell'ipotesi di ricorrenza del diritto di recesso, l'indicazione dei soggetti legittimati al suo esercizio, delle modalità e dei termini previsti per l'esercizio del diritto e per il

pagamento del relativo rimborso, con specifica indicazione dei criteri per la determinazione di quest'ultimo

Non applicabile.

Genova, 29 giugno 2015

Per il Consiglio di Amministrazione
di **BOERO BARTOLOMEO S.p.A.**

il Presidente
Andreina Boero

(Andreina Boero)